



Repubblica Italiana- Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
“G. Tomasi di Lampedusa”

95030 Gravina di Catania (CT) Via Aldo Moro 22

☎ 095-416230 FAX 095-415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc. CTIC828005

email: ctic828005@istruzione.it - ctic828005@pec.istruzione.it

IC "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - GRAVINA (CT)
Prot. 0007856 del 25/10/2021
(Uscita)

Circolare n. 78

Al Personale della scuola
Ai Sigg. Genitori degli alunni
p.c. DSGA
REGISTRO ELETTRONICO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
(HOME- CIRCOLARI)
BACHECA SINDACALE
LORO SEDI

Oggetto: Sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 indetto dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 5 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica quanto segue:

- a) **DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO**
Sciopero generale ad oltranza dal 21 al 31 ottobre 2021 indetto dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. per tutti i settori pubblici e privati
- b) **MOTIVAZIONI:** difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)
- c) che, a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni rese dal Personale scolastico in relazione allo sciopero in oggetto, le attività didattiche e scolastiche in tale periodo saranno presumibilmente svolte in modo regolare rispettando i consueti orari.

I Signori genitori, prima di lasciare i propri figli a scuola, dovranno verificare se i docenti di classe/sezione sono in sciopero.

Si precisa che, come previsto dall'art. 10, comma 4 lettera b) dell'*ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO*, "il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marilena Scavo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/93